

MULTE

di Pier Luigi Ciolli

RICORRO OPPURE PAGO?

PREMESSA

Per quanto riguarda le contravvenzioni elevate per la circolazione delle autocaravan, nella quasi totalità dei casi, non vi sono problemi a presentare un ricorso in quanto sono in aperta violazione di legge le limitazioni alla circolazione stradale alle autocaravan imposte dai sindaci. L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, compatibilmente con gli impegni già assunti e le priorità esistenti, può inviare ai soci, a titolo gratuito, la documentazione necessaria a presentare il ricorso.

INTRODUZIONE

L'esperienza maturata in anni di lavoro ci ha insegnato che:

- le ordinanze istitutive di una limitazione alla circolazione, anche inerenti ad uno stesso divieto, possono essere reiterate e, pertanto diventano difformi nel numero e nel testo;
- la stessa violazione di una limitazione può ricevere contravvenzione diversa nel testo;
- la stessa violazione di una limitazione può ricevere contravvenzione su moduli diversi;
- il ricorso alla stessa violazione può avere un destinatario diverso;
- la norma e la giurisprudenza muta anche nel lasso di pochi giorni, rendendo obsoleti i documenti già prodotti per altri ricorsi.

Per quanto sopra, il facsimile che inviamo, utile a presentare un RICORSO,

è prodotto per uno specifico caso e NON È UTILIZZABILE per altre persone anche se coinvolte nella stessa situazione e con analogo veicolo.

Per quanto detto, s'invita a NON FOTOCOPIARE e distribuire ad altri contravvenzionati il facsimile di un ricorso da noi inviato perché potrebbe determinare un danno e/o inficiare una aspettativa di un contravvenzionato.

RICORRO OPPURE NO?

Preso atto che gli Uffici Depenalizzazione delle Prefetture, nella quasi totalità dei ricorsi inviati al Prefetto,

- non perdono tempo ad analizzare il fatto, non attivano accertamenti istruttori richiesti,
- inviano tempestivamente un'ordinanza ingiunzione di pagamento al ricorrente (nel caso di Numana, rinviando il ricorso allo stesso Comune che, incredibilmente, da Organo Accertatore si trasforma anche Organo

Giudicante), la nostra esperienza esorta a risparmiare tempo e denaro, inviando il ricorso direttamente al Giudice di Pace.

Al contravvenzionato è problematico opporsi ad una contravvenzione per i seguenti motivi:

- 1) dover consegnare personalmente il ricorso nella città ove ha sede il Giudice di Pace (tempo e denaro per il viaggio) e telefonare spesso al Cancelliere per conoscere la data dell'udienza qualora non si risieda nel territorio ove ha sede il Giudice di Pace;
- 2) si può difendersi in prima persona oppure incaricare un legale (spese per la notula);
- 3) dover partecipare alle udienze nella città ove ha sede il Giudice di Pace (sicuramente una udienza, la maggior parte due udienze, in casi particolari più di due con relativo tempo e denaro per il viaggio);
- 4) versare presso la cancelleria del Giudice di Pace una cauzione pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore;

NOTA:

Ricorso al Giudice di Pace in materia di c.d.s. Ulteriori disposizioni dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Nota del 31 ottobre 2003

"Il libretto in questione è un normale libretto nominativo fruibile in ogni ufficio postale del territorio, intestato al ricorrente e sul quale, in sede di apertura, verrà apposta l'annotazione "vincolo per cauzione ai sensi dell'art. 204 bis della legge n. 214 dell'1 agosto 2003", nonché gli estremi (data e numero) del verbale di accertamento contro cui si ricorre, completi dell'indicazione dell'Autorità che ha stilato il verbale. Il libretto, una volta emesso, verrà consegnato al ricorrente per allegarlo al ricorso.

Le scritture di movimentazione in accredito ed in addebito sul libretto vengono effettuate direttamente dall'ufficio postale dietro presentazione del libretto stesso da parte del ricorrente.

La cancelleria, pertanto, non dovrà effettuare, come nei depositi giudiziari, aggiornamenti sul titolo".